

COMUNE DI MANTA

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO ex articolo 4 Legge Regionale 01/12/2008 n. 32

art. 1 La Commissione Locale per il Paesaggio, di cui all'articolo 148 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), risulta Organo indispensabile per poter esercitare in subdelega regionale le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche afferenti i casi di cui all'articolo 3 Legge Regionale 32/2008, al quale Organo è stata altresì demandata l'espressione del parere vincolante di cui all'articolo 49 comma 15, Legge Regionale 56/77 e s.m.i. della soppressa sezione provinciale della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, ex articolo 91 Bis Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

art. 2 La precitata Commissione Locale per il Paesaggio, è composta complessivamente da tre membri, eletti con delibera di Giunta, da individuarsi nel numero di uno per ciascuna delle tre sezioni specialistiche, previste dalla legge, in particolare:

- n. 1 componente, con competenze tecnico -scientifiche, in materia di Storia dell'Arte e dell'Architettura (1° selezione);
- n. 1 componente, con competenze tecnico -scientifiche in materia, di restauro, recupero e riuso di beni architettonici e culturali vincolati di cui alla parte II del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i (2° selezione);
- n. 1 componente, con competenze tecnico -scientifiche nelle materie attinenti la tutela paesaggistica, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali o la gestione del patrimonio naturale (3° selezione);

art. 3 Costituiscono requisiti imprescindibili l'assenza di condizioni di incompatibilità, il possesso di un'esperienza documentata nel "settore" almeno triennale ed il possesso della laurea specialistica o quadriennale/quinquennale del vecchio ordinamento nelle materie corrispondenti a quelle attribuite nella competenza di ciascuno dei soggetti ricercati, fatte salve le equipollenze di Legge;

art. 4 Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione Locale per il Paesaggio:

- I titolari di cariche politiche nel Comune di Manta, per il principio della separazione tra politica ed amministrazione di cui ai Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001;

- I soggetti, che in rappresentanza di altri Organi od Amministrazioni debbono esprimersi, anche solo nella fase istruttoria, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
- I tecnici legati da rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Manta, i membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica del Comune di Manta in conformità a quanto riportato nell'allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale 01/12/2008, n. 34 - 10229 come modificato con deliberazione della Giunta Regionale 16.12.2008, n. 58-10313;

art. 5 I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2 dell'art. 148 del codice dei beni culturali;

art. 6 Le sedute della Commissione Locale per il Paesaggio si effettuano periodicamente con cadenza mensile;

art. 7 I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio durano in carica per cinque anni e il mandato è rinnovabile per una sola volta;

art. 8 Ai componenti eletti non è prevista la corresponsione di alcun compenso per l'incarico svolto;

art. 9 Il Comune si riserva la possibilità di nominare membri supplenti per ciascuna categoria di esperti ricercati, anche al fine di supplire all'obbligo di astensione che risulta a carico del componente della Commissione in caso di interesse proprio, del coniuge o di parenti ed affini fino al quarto grado;

art. 10 L'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra dovrà essere posseduta dal candidato al momento della nomina e mantenuta dal componente eletto per tutta la durata del proprio mandato, al fine di non incorrere nella decadenza dalla stessa nomina.